



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 229 del 2021, proposto dai Comuni di Termoli, Campomarino, San Giacomo degli Schiavoni, Portocannone, Guglionesi, Palata, Montefalcone nel Sannio e Montecilfone, dall'Associazione non riconosciuta "Molisanita" L113, e dalle sigg.re Elisabetta Di Donato, Moira Staniscia, Mariarosa Mascitto e Francesca Carriero, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Regionale del Molise – Asrem, Commissario e Sub Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del Settore Sanitario, Consiglio dei Ministri, Regione Molise, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso, non costituiti in

giudizio;

nei confronti

Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della nota della Direzione generale della Asrem prot. 82177/2021 del 14.7.2021, con cui è stata disposta la sospensione immediata dell'attività di accettazione ostetrica presso l'Ospedale “San Timoteo” di Termoli;

nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti, inclusi:

- la nota della Struttura commissariale sanitaria prot. 81638 del 13.7.2021;

- ove occorra, la nota Asrem prot. 61796/2019 concernente “criteri di centralizzazione vs punto nascita di I e II livello”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso si presenta a un primo esame sorretto da censure meritevoli di attento vaglio in sede collegiale;

Rilevato che la misura oggetto d'impugnativa, data anche la gravità dei suoi impatti, potrebbe giustificarsi solo se dotata di efficacia contenuta entro un intervallo temporale predeterminato e assai breve (dovendo diversamente essere sorretta da precise risultanze istruttorie e un'esaustiva motivazione, nella specie non fornite);

Osservato, per converso, che i provvedimenti impugnati dispongono invece - almeno allo stato - una sospensione sostanzialmente a tempo indeterminato del servizio di cui in atti;

Ritenuto, per quanto precede, che poiché il *periculum in mora* prospettato integra il requisito della estrema gravità e urgenza, l'istanza cautelare in esame meriti

accoglimento;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso il giorno 17 luglio 2021.

**Il Presidente
Nicola Gaviano**

IL SEGRETARIO